

Il Commissario Straordinario

ORDINANZA N. 127

Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. Proroga Misura di Quarantena.

(Art. 50 del D.Lgs. 267/2000)

Visto il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 rubricato "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 97 del 11/04/2020;

Vista l'ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione Calabria, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020.";

Vista la nota prot. n. 16975 del 20/04/2020, indirizzata esclusivamente al Comune di Serra San Bruno, mediante la quale l'ASP di Vibo Valentia:

- accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria con l'isolamento fiduciario/quarantena;
- ravvisata l'esigenza e l'urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

ha prescritto per il sig. OMISSIS...... nato il OMISSIS....., la misura della permanenza domiciliare fiduciaria/quarantena presso la propria residenza dal 20/04/2020 fino al giorno 04/05/2020 compreso con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di igiene pubblica, territorialmente competente, dell'A.S.P. di Vibo Valentia;

Preso atto che il sig. **OMISSIS.....** è residente in questo comune;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA

Che allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria l'Asp ha prescritto, ex multis, i seguenti comportamenti:

- a) Mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione;
- b) Divieto di contatto sociale;
- c) Divieto di spostamenti viaggi;



Il Commissario Straordinario

d) Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

DISPONE

- Di notificare la presente Ordinanza e il provvedimento dell'ASP:
 - al soggetto destinatario del provvedimento;
 - alla Polizia Locale,
 - alla Azienda Sanitaria provinciale di Vibo Valentia,
 - al Commissariato di P.S.;
 - al Comando Compagnia Carabinieri,

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto dei provvedimenti in argomento;

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Per l'osservanza e per la corretta applicazione la trasmissione della presente ordinanza, unitamente al provvedimento dell'ASP, a:

• Prefettura di Vibo Valentia, Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, alla Polizia Locale sede, al Commissariato di P.S. di Serra San Bruno, al Comando Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al **04/05/2020** compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla provvedimento dell'ASP è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n-19, provvedendo altresì a segnalare l'eventuale ipotesi di reato alla Prefettura e agli altri organi competenti.

Avverso la presente Ordinanza e agli atti presupposti, che ne costituiscono contenuto essenziale, è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Serra San Bruno, 20 aprile 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Salvatore Guerra